

ANTIRICICLAGGIO

Adempimenti snelli per l'adeguata verifica delle banche

Ranieri Razzante - pagina 6

Intermediari

L'IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE

Antiriciclaggio, verifica permessa anche da remoto

Semplificazioni: alleggeriti i dati identificativi ma si attendono i chiarimenti

Ranieri Razzante

■ Modalità di identificazione a distanza in materia antiriciclaggio. Tra le novità introdotte dal decreto semplificazioni, vi sono «alleggerimenti» agli adempimenti Aml per l'adeguata verifica da remoto. Il decreto, infatti, nel tentativo di favorire la diffusione dell'accesso ai servizi bancari tramite l'utilizzo dell'identità digitale, mette mano alle procedure di identificazione della clientela non in presenza.

L'articolo 27 del Dl 76/20 racchiude tutti gli emendamenti al decreto antiriciclaggio (Dlgs 231/2007). Il primo riguarda la definizione di «dati identificativi», di cui all'articolo 1, comma 2, lettera n), del decreto 231, con l'eliminazione delle parole «gli estremi del documento di identificazione».

Nell'ambito degli adempimenti connessi all'adeguata verifica, il professionista o l'intermediario devono raccogliere una serie di informazioni riguardanti il cliente, per identificarlo e definirne il profilo di rischio. Secondo il nuovo testo emendato, laddove all'articolo 18 si chiede di raccogliere i «dati identificativi», sarebbero da annotare nella scheda Aml solo il nome e il cognome, o la denominazione, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, se diverso dalla residenza anagrafica, o la sede legale, il codice fiscale. Non più quindi, seguen-

do alla lettera la norma, gli estremi del documento.

È stato inoltre cambiato, in parte, il riferimento al riscontro dell'identità del cliente sulla base del documento d'identità o altro documento di riconoscimento equipollente, che ora dovrebbe avvenire confrontando documenti, dati o informazioni ottenuti da una «fonte affidabile e indipendente». Mancano, però, ad oggi, chiarimenti ufficiali sulla natura di tali documenti, sia delle caratteristiche delle fonti.

Le Linee Guida antiriciclaggio dei commercialisti, pubblicate prima delle modifiche intervenute (23 maggio 2019), a scanso di equivoci, prevedevano che l'obbligo dovesse ritenersi assolto attraverso l'acquisizione di copia del documento di identità/riconoscimento. E si ritiene che, finché non vi saranno indicazioni da Autorità di vigilanza od Organismi di autoregolamentazione, questo suggerimento prudenziale debba rimanere valido.

In aggiunta a ciò, se poi si scorre il nuovo testo del decreto 231, invariate rimangono le modalità di raccolta che richiedono la registrazione dei dati identificativi, previa esibizione della carta d'identità e acquisizione di una sua copia. Si tratta di un problema di coordinamento nella normativa, secondo la quale gli estremi del documento del cliente non dovrebbero registrarsi, ed il riscontro dell'identità potrebbe eseguirsi su documenti ottenuti da fonti affidabili ma, allo stesso tempo, la carta d'identità dovrebbe essere acquisita e fotocopiata.

Per far chiarezza, nel caso di adeguata verifica in presenza, si

suggerisce di lasciare invariate tutte le procedure di identificazione e di conservazione dei dati all'interno del fascicolo del cliente. Non sarà quindi necessario aggiornare le schede Aml utilizzate dallo studio, ma si potranno mantenere le stesse. Così come si consiglia vivamente di conservare sempre le copie delle carte d'identità, o dei documenti equipollenti. Si ritiene che le banche non modificheranno di certo tale impostazione.

Modifiche più puntuali, invece, sull'adeguata verifica a distanza. Il decreto semplificazioni, infatti, prevede che, nel caso di identificazione di clienti in possesso di un'identità digitale (articolo 19, comma 1, numero 2), lettera a) del Dlgs 231/2007, per procedervi, basterà che essa abbia un livello di garanzia «almeno significativo», secondo i parametri del Codice dell'amministrazione digitale o del regolamento Ue/910/2014 sull'identità digitale. Il testo previgente richiedeva, invece, un livello massimo. I livelli sono tre: basso, significativo ed elevato. Quest'ultimo solo prevede il riconoscimento tramite fotografia o caratteristiche biometriche. Pertanto, secondo la nuova normativa, sarà consentita l'adeguata verifica con modalità meno rigorose. In alternativa all'identità digitale si potrà accettare un certificato per la generazione di firma elettronica quali-

ficata, ovvero saranno valide le procedure di identificazione elettronica riconosciute dall'Agenzia per l'Italia digitale. A tal proposito, pare opportuno segnalare uno studio del Notaio sull'identità digitale (2_2020 B), pubblicato a giugno 2020, che rappresenta una sorta di vademecum per il professionista di fronte alle nuove opportunità offerte dalle innovazioni tecnologiche.

In attesa di interventi chiarificatori dagli Ordini professionali, il consiglio è quello di lasciare invariate tutte le procedure di adeguata verifica in presenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA VERIFICA A DISTANZA



Profilo di rischio
I dati identificativi da annotare nella scheda Aml sarebbero solo il nome e il cognome, o la denominazione, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, se diverso dalla residenza anagrafica, o la sede legale, il codice fiscale. Non più quindi, seguendo alla lettera la norma, gli estremi del documento.

Riscontro dell'identità
Il riscontro dell'identità del cliente è compiuto sulla base del documento d'identità o altro di riconoscimento equipollente, che ora dovrebbe avvenire confrontando documenti, dati o informazioni ottenuti da una «fonte affidabile e indipendente».



Peso: 1-2%, 6-52%